

**VALUTAZIONE RISCHI RIGUARDANTI
LE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA, PUERPERIO
E ALLATTAMENTO**

(secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151)

-ALLEGATO AL DVR-

ART. 28 comma 1 – D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

REVISIONE: agosto 2023

**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" LUCA SIGNORELLI" - CORTONA**

INDICE

1. PREMESSA
2. VALUTAZIONE DEI RISCHI PER SINGOLA MANSIONE.....
3. RISCHI VALIDI PER TUTTE LE MANSIONI, IN QUANTO LEGATI ALLE
CONDIZIONI INDIVIDUALI E ALLO STATO DI SALUTE PERSONALE.....
4. REVISIONE DEL DOCUMENTO.....

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE " LUCA SIGNORELLI" - CORTONA

1. PREMESSA

Allo scopo di procedere alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, secondo quanto espresso dall'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/09 e s.m.i, è stato utilizzato come riferimento normativo il D.Lgs. 151/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n.53" (G.U. del 26 aprile 2001 n. 96).

Inoltre, secondo quanto esplicitamente espresso dall'art. 13 del D.Lgs.151/01, sono state altresì considerate le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione Europea, concernenti "la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento" (direttiva 92/85/CEE del Consiglio).

La tutela delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, si applica alle lavoratrici che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato e alle lavoratrici che hanno ricevuto in adozione o in affidamento bambini, fino al compimento di sette anni di età.

PERIODO PRE-PARTO (GRAVIDANZA)

La lavoratrice, dopo aver comunicato il proprio stato di gravidanza al datore di lavoro (dirigente Scolastico), potrà:

- continuare a svolgere la propria mansione, solo nel caso in cui svolga lavori non a rischio né per sé né per il feto, adottando delle semplici misure/accortezze;
- essere impiegata in altre mansioni che non presentano rischi (cambio di mansione) per tutto il periodo di divieto e, qualora siano mansioni inferiori a quelle abituali, conserva la retribuzione corrispondente alla mansione precedentemente svolta e alla qualifica originale;
- essere allontanata immediatamente dalla mansione nel caso in cui non possano essere modificate temporaneamente l'orario di lavoro e/o le condizioni oppure non venga trovata mansione sostitutiva non a rischio. Il datore di lavoro dovrà, così, dare contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, territorialmente competente, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo della gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio.

Qualora la lavoratrice venga spostata in mansione non a rischio oppure svolga mansioni non a rischio, questa ha la facoltà di utilizzare il normale congedo di maternità (2 mesi prima del parto e 3 post-parto) oppure di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la presunta data del parto e nei quattro mesi successivi al parto (1+4). (flessibilità del congedo di maternità art. 20 D.Lgs. 151/01), oppure (Legge di bilancio 2019) potrà continuare l'attività lavorativa fino al 9° mese di gravidanza per poter stare poi in maternità per 5 mesi dopo il parto (0+5).

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE " LUCA SIGNORELLI" - CORTONA

PERIODO POST-PARTO/ALLATTAMENTO

Nel periodo post-parto (periodo di allattamento) la lavoratrice, in base alle norme vigenti, è esonerata obbligatoriamente dall'attività lavorativa fino al terzo-quarto mese di vita del bambino (a seconda del congedo di maternità richiesto).

Il Dirigente Scolastico può predisporre per le lavoratrici che svolgono attività a rischio per l'allattamento (collaboratrici scolastiche - insegnanti di sostegno):

- a. cambio di mansione (se l'azienda può individuare una mansione che comporta lo svolgimento di un'attività non a rischio)
- b. il prolungamento dell'astensione obbligatoria (fino a 7 mesi dopo il parto) e conseguentemente l'esonero della dipendente dall'attività lavorativa, nel rispetto delle norme vigenti, nel caso di impossibilità di individuare una mansione alternativa.

INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA

L'interruzione della gravidanza avvenuta dopo il 180-esimo giorno dall'inizio della gestazione è considerata parto, e comporta diritto all'astensione e alla relativa indennità di maternità per i tre mesi successivi.

Se l'interruzione avviene prima del 180-esimo giorno la lavoratrice non ha diritto all'indennità di maternità ma a quella di malattia.


In caso di interruzione spontanea della gravidanza successiva al 180-esimo giorno o in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici possono riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni (previo parere favorevole del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale e del medico competente aziendale).

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE " LUCA SIGNORELLI" - CORTONA

PRESENZA DI PERSONALE FEMMINILE IN ETA' FERTILE

ESECUZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
secondo il D.Lgs. 151/01 tenendo conto dei lavori vietati (allegato A, B art. 7)
e dei lavori per i quali è necessario eseguire una valutazione approfondita del rischio (all. C art. 11)

DALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI SI AVRANNO QUESTE **DUE PROBABILITA'**:



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" LUCA SIGNORELLI" - CORTONA**

2. VALUTAZIONE RISCHI PER SINGOLE MANSIONI

MANSIONE: COLLABORATRICE SCOLASTICA
--

Rischio: postura eretta prolungata (D.Lgs. 151/2001 - All. A - lett. G)

Rischio : uso detergenti chimici (D.Lgs. 151/2001 - All. C- lett. A punto 3 a) e b))
per pulizia locali (quando previsto)

Rischio: movimentazione manuale dei carichi (D.Lgs. 151/2001- All. C - lett. A- punto 1B)

Rischio : uso di scale (D.Lgs. 151/2001- All. A - lett. E) sotto i 2 metri **

Rischio : posizioni faticose o incongrue (D.Lgs. 151/2001- All. A - lett. G)

Rischio : aiuto a disabili fisici: sforzi eccessivi nell'aiuto a muoversi di disabili (D.Lgs. 151/2001- All. A)

Rischio : colpi, urti

Rischio: biologico (All. B lett. A punto 1b)

**** tale rischio non è tale da richiedere attivazione sorveglianza sanitaria**

VALUTAZIONE SULLA MANSIONE

In base ai rischi sopraccitati viene preso in considerazione il previsto cambio di mansione sia in gravidanza che nei 7 mesi dopo il parto (allattamento)
Qualora, con motivazione, non sia possibile effettuare tale cambio di mansione (ad una che non comporti rischi), **si attiveranno immediatamente le procedure presso la DPL per l'interdizione in gravidanza (astensione anticipata) e fino a 7 mesi dopo il parto (astensione post partum - allattamento).**

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE " LUCA SIGNORELLI" - CORTONA

MANSIONE: AMMINISTRAZIONE, LAVORO DI UFFICIO

Rischio: lavoro al VDT (posizione fissa-seduta, faticosa negli ultimi mesi di gravidanza) (D.Lgs. 151/2001 - All. A - lett. G)

Rischio: posizioni incongrue per prendere/riporre plichi in posizioni molto basse o molto alte

Rischio: uso di scale sotto i 2 mt (D.Lgs. 151/2001- All. A - lett. E)

Rischio: rischio chimico (sostituzione toner)**

**** tale rischio non è tale da richiedere attivazione sorveglianza sanitaria**

VALUTAZIONE SULLA MANSIONE

Adottando appropriate misure (vedi misure sotto elencate) la **mansione risulta compatibile con lo stato di gravidanza, puerperio e allattamento (possibilità di richiedere la flessibilità del congedo).**

MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE PER CONTINUARE A SVOLGERE LA MANSIONE

Alternanza postura eretta con seduta e viceversa: divieto in gravidanza di eseguire lavoro in posizione eretta per oltre la metà dell'intero orario di lavoro.

Divieto in gravidanza di spostare-sollevarre pesi eccedenti 3 kg

Divieto in gravidanza uso di scale e simili

Divieto in gravidanza di prendere/riporre fascicoli ecc. in posizioni affaticanti.

Organizzare in modo corretto il lavoro e la postazione di lavoro.

Per le lavoratrici che utilizzano in modo continuativo e prolungato il computer: concorderanno pause maggiori e più frequenti.

Divieto sostituzione toner

Alla lavoratrice è consentito andare con breve o nessun preavviso alla toilette con la frequenza desiderata.

Valutazione, caso per caso, del rischio causato dal trasferimento casa-lavoro.

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE " LUCA SIGNORELLI" - CORTONA

**MANSIONE: DOCENTE SCUOLA SEC. 2° GRADO (NO LABORATORIO) E
DOCENTE DI MOTORIA/EDUCAZIONE FISICA**

Rischio: stress correlato al lavoro/burn out **

Rischio: stazione eretta-posturale **

** tale rischio non è tale da richiedere attivazione sorveglianza sanitaria

VALUTAZIONE SULLA MANSIONE

Adottando appropriate misure (vedi misure sotto elencate) la **mansione risulta compatibile con lo stato di gravidanza, puerperio e allattamento**

La lavoratrice rimodulerà la propria attività al fine di minimizzare il rischio da urti, particolarmente per i docenti di educazione fisica.

MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE PER CONTINUARE A SVOLGERE LA MANSIONE

Alternare postura eretta con seduta e viceversa: divieto in gravidanza di eseguire lavoro in posizione eretta per oltre la metà dell'intero orario di lavoro.

Divieto in gravidanza di spostare-sollevare pesi eccedenti 3 kg

Organizzare il lavoro e la postazione di lavoro in modo corretto

Alla lavoratrice è consentito andare con breve o nessun preavviso alla toilette con la frequenza desiderata.

Sono consentite brevi e frequenti pause.

**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" LUCA SIGNORELLI" - CORTONA**

MANSIONE: DOCENTE DI LABORATORIO CHIMICO

Rischio: chimico

Rischi: stress lavoro-correlato/burn out

VALUTAZIONE SULLA MANSIONE

pre-parto - puerperio - post-parto - allattamento:

In base ai rischi sopraccitati, a seconda dei casi concreti, viene preso in considerazione il previsto cambio di mansione, per la lavoratrice, sia in gravidanza che nei 7 mesi dopo il parto (allattamento).

Qualora, con motivazione, non sia possibile effettuare tale cambio di mansione (ad una che non comporti rischi), si attiveranno immediatamente le procedure presso la DPL per l'interdizione in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto (allattamento).

**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" LUCA SIGNORELLI " - CORTONA**

MANSIONE: DOCENTE DI ALTRI LABORATORI (es. LAB. MECCANICO)

Rischi: stress lavoro-correlato/burn out

Rischio derivanti dall'utilizzo di particolari attrezzature quali rumore, ferimenti, elettrocuzione ecc.

VALUTAZIONE SULLA MANSIONE

pre-parto - puerperio - post-parto - allattamento:

In base ai rischi sopraccitati, a seconda dei casi concreti, viene preso in considerazione il previsto cambio di mansione, per la lavoratrice, sia in gravidanza che nei 7 mesi dopo il parto (allattamento).

Qualora, con motivazione, non sia possibile effettuare tale cambio di mansione (ad una che non comporti rischi), si attiveranno immediatamente le procedure presso la DPL per l'interdizione in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto (allattamento).

**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" LUCA SIGNORELLI" - CORTONA**

MANSIONE: DOCENTE DI SOSTEGNO

Rischio: biologico (infezioni) nell'assistenza (All. B lett. A punto 1b)

Rischio: sforzi eccessivi nell'aiuto a muoversi di disabili anche fisici (All. C lett. A punto 1b) **

Rischio: aggressioni involontarie (urti, colpi, cadute): nel caso di disabili psichici

Rischio: stress correlato al lavoro/burn out

**** sorveglianza sanitaria attivata in base all'effettiva necessità su segnalazione del DL o su richiesta del lavoratore**

VALUTAZIONE SULLA MANSIONE

In base ai rischi sopraccitati viene preso in considerazione il previsto cambio di mansione in gravidanza che nei 7 mesi dopo il parto (allattamento).

Qualora, con motivazione, non sia possibile effettuare tale cambio di mansione (ad una che non comporti rischi), **si attiveranno immediatamente le procedure presso la DPL per l'interdizione in gravidanza.**

Quanto sopra è da attuarsi sulla base di una effettiva necessità correlata alla diversa tipologia di disabilità:

- **con casi gravi: astenersi in gravidanza e nei 7 mesi dopo il parto**
- **con casi non gravi: in gravidanza, verranno esaminate le misure di prevenzione da adottare**

**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" LUCA SIGNORELLI" - CORTONA**

**3. RISCHI VALIDI PER TUTTE LE MANSIONI, IN QUANTO LEGATI
ALLE CONDIZIONI INDIVIDUALI E ALLO STATO DI SALUTE
PERSONALE**

- L'esistenza di complicanze o di altre patologie interessanti la gravidanza o l'allattamento dovrà essere segnalata affinché si prendano gli opportuni provvedimenti di tutela. Lo stesso vale per l'aggravamento di eventuali patologie preesistenti. In particolare sarà disposta una visita presso lo Spisal per verificare la possibilità di un provvedimento di astensione anticipata o di interdizione dal lavoro.
- L'eventuale presenza di disturbi sarà presa in considerazione non appena segnalata e saranno presi gli opportuni provvedimenti di tutela. Ad esempio: Malessere mattutino, Mal di schiena, Vene varicose/altri problemi circolatori/emorroidi, Stanchezza/fatica/stress, Disturbi all'equilibrio (anche in allattamento), ecc.
- Pendolarismo: Dalle Linee Direttive CEE 92/85 si legge *"che gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi ed infortuni. Tali rischi possono essere significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere"*.

Per attuare un eventuale periodo di astensione obbligatoria verrà valutato caso per caso, considerando la distanza tra casa e lavoro (indicativamente da sconsigliare oltre 100 Km tra andata e ritorno), il tempo di percorrenza (indicativamente da sconsigliare oltre due ore complessive tra andata e ritorno) e le caratteristiche del percorso (es. strade di montagna, condizioni metereologiche sfavorevoli, etc.).

In linea di massima viene consigliato l'anticipo dell'astensione di un mese se presente solo il requisito della distanza o il tempo di percorrenza, mentre viene caldeggiato tutto il periodo del pre-parto se presenti almeno due degli elementi sopra individuati.

4. REVISIONE DEL DOCUMENTO

Il presente Documento dovrà essere sottoposto a revisione ad opportuni intervalli di tempo, per assicurarne l'adeguatezza e l'efficacia nel tempo.

Tuttavia sarà obbligatorio rielaborare la valutazione dei rischi ogni qualvolta venga introdotto un cambiamento tale da modificare potenzialmente i rischi sul luogo di lavoro; ad esempio quando viene avviato un nuovo sistema di lavorazione, vengono adottati nuovi agenti chimici o nuove attrezzature oppure quando si effettua una variazione dell'organizzazione del lavoro da cui possano risultare nuove condizioni lavorative.

Dirigente Scolastico

Medico Competente

RSPP

RLS (ove presente)
